

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

1. Il Codice di Comportamento viene emanato in applicazione dell'art. 54, comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e, conformemente a quanto previsto dalla stessa norma, ha la finalità di "integrare e specificare" le disposizioni già contenute nel D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici*".  
Tale Codice che, sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ciascuna amministrazione, va adottato dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione che ha un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del Codice stesso.
2. Per la redazione del Codice di comportamento, è stato predisposto apposito tavolo di lavoro, la cui attività è stata coordinata direttamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
A questo gruppo di lavoro hanno partecipato i rappresentanti di BILANDIFE, della Direzione Generale per il Personale Civile e i rappresentanti della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché delle F.F.A.A./ Arma CC..  
Nel Dicastero, infatti, come noto, operano sia il personale civile contrattualizzato, per il quale l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 è integrale, sia il personale militare, per il quale, vigendo, in regime di diritto pubblico, le disposizioni del C.O.M. e del T.U.O.M., gli obblighi predetti costituiscono principi di comportamento.  
Per tali ragioni, nel *corpus* del Codice, la natura duale del predetto assetto giuridico è formalizzata, preliminarmente, in una prima sezione, chiamata a delimitare l'ambito di applicazione della norma.  
Successivamente sono state predisposte:
  - una sezione seconda dove sono elencati i principi di comportamento (doveri minimi per il personale civile) validi per tutta l'area del personale A.D.;
  - una sezione terza che determina gli obblighi di comportamento per il personale civile;
  - una sezione quarta che cura i profili disciplinari del Codice.
3. Il Codice, inoltre, riduce la natura necessariamente astratta delle fattispecie precettive contenute nel D.P.R. 62/2013, delineando obblighi di comportamento la cui violazione sia riconducibile alla effettiva volontà del soggetto agente o ad una sua grave negligenza.  
Questo valore aggiunto dell'elemento soggettivo, che risulta ineludibile per ogni norma che regola aspetti "*pesanti*" della vita professionale del dipendente pubblico, è stato conseguito attraverso le seguenti disposizioni:
  - obbligo per il dipendente di conoscere il piano triennale anticorruzione, con particolare riferimento all'area di rischio nella quale opera;
  - obbligo di orientare il proprio operato in modo da porre il massimo grado di diligenza quanto più elevata è la qualifica di valutazione del rischio.

4. Con specifico riferimento al conflitto di interessi, che risulta l'elemento centrale del Codice e rispetto al quale gli altri istituti (obbligo di astensione e tracciabilità) hanno una funzione effettuale, vengono definiti, in relazione alle aree di rischio individuate nel piano, i casi in cui il dipendente **non può non conoscere** l'esistenza del conflitto o **può rilevarlo con la normale diligenza del buon funzionario**; in tali casi, il conflitto si presume riconducibile alla volontà del dipendente ed è a suo carico l'onere della prova contraria. Al di fuori di queste fattispecie, il conflitto, rilevabile dal Capo dell'Ufficio con ogni mezzo, **non si presume riconducibile alla volontà del soggetto** (si pensi alle procedure concorsuali del Dicasteri nelle quali potrebbe ben essere possibile che un affine di secondo grado, produca domanda di partecipazione senza che il funzionario ne venga a conoscenza); l'onere della prova è, pertanto, a carico dell'Amministrazione procedente.
5. L'Ufficio, attraverso una "procedura aperta di partecipazione", come previsto dalla Delibera CIVIT 75/2013, ha pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero, l'avviso di avvio della procedura di elaborazione del Codice, per favorire la più ampia partecipazione degli *stakeholder*.